SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

DETERMINAZIONE 3 marzo 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle regioni e delle province autonome, concernente il Nuovo piano nazionale vaccini 2005-2007.

05A03255

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 marzo 2005, n. **48.**

Equiparazione ai cimiteri di guerra di monumenti sacrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti), il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi» di Medea (Gorizia), il Sacrario nazionale Mater Captivorum di Melle, in Valle Varaita (Cuneo) e il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova) sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad € 247.196 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 342):

Presentato dal Sen. Bonatesta ed altri il 27 giugno 2001.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 25 luglio 2001, con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 12 e 19 settembre 2001.

Assegnato nuovamente alla 4ª commissione, in sede deliberante, il 21 settembre 2001, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante ed approvato il 21 novembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2043):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 10 dicembre 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione il 7 e 21 marzo 2002; 10 aprile 2002; 16 marzo 2004; 6 aprile 2004; 29 luglio 2004.

Esaminato in aula il 9 febbraio 2005 e approvato, con modificazioni, il 10 febbraio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 342 *B*):

Assegnato alla commissione 4ª (Difesa), in sede deliberante, il 24 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 9 marzo 2005 e approvato il 16 marzo 2005.

05G0072

LEGGE 6 aprile 2005, n. **49.**

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6*-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9.* In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10.* In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro»;

e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità».

Art. 2.

1. La lettera *p)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2305):

Presentato dall'on. GIULIETTI ed altri il 7 febbraio 2002.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 7 marzo 2002, con pareri delle commissioni I, II, VII, IX e XIV.

Esaminato dalla X commissione il 29 ottobre 2002; 20 novembre 2002; 26 marzo 2003; 14 maggio 2003; 4 giugno 2003; 9 luglio 2003.

Esaminato in aula il 26 gennaio 2004 e approvato il 28 gennaio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2717):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 5 febbraio 2004, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 14ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 6 aprile 2004; 27 ottobre 2004; 2 novembre 2004; 21 dicembre 2004; 25 gennaio 2005; 2 febbraio 2005.

Nuovamente assegnato alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 24 febbraio 2005 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 14ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 9 marzo 2005 ed approvato il 15 marzo 2005.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa», come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 *(Tutela amministrativa e giurisdizionale).* — 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In

ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. *L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*

4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità garante, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti.

6-bis. *Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.*

7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.

11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. *Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.*

12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

13. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge. 24 novembre 1999, n. 468.», come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Competenza per materia).* — 1. Il giudice di pace è competente:

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-*bis*, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;

b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.

2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "testo unico in materia di sicurezza";

b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";

c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";

d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati";

e) art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";

f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";

g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";

h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto";

m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";

n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

p) abrogata;

q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, recante "Nuovo codice della strada";

r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";

s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/3 85/CEE concernente i dispositivi medici"».

05G0073

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fiuggi 90 - Società cooperativa a r.l.», in Fiuggi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 febbraio 2005 eseguito nei confronti della società cooperativa «Fiuggi 90 - Società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Fiuggi 90 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fiuggi, costituita a rogito notaio dott. Giuliano Floridi in data 20 aprile 1985, repertorio n. 4594, registro imprese n. 4336 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 1084/212496 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 18 marzo 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A03365

DECRETO 29 marzo 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LODI

Visto il decreto n. 6/2002 del 20 agosto 2002, con il quale si è proceduto alla costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi, previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto che in tale Comitato è stato nominato membro in rappresentanza dei lavoratori per conto della UIL di Lodi il sig. Pietro Cremonesi, sostituito con decreto n. 3/2004 del 3 novembre 2004 dal sig. Bruno Maragliulo;

Vista la lettera pervenuta in data 25 marzo 2005, con la quale la UIL di Lodi ha comunicato il decesso improvviso del sig. Maragliulo Bruno, designando in sua sostituzione il sig. Massimiliano Castellone;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del membro precedentemente nominato con quello di più recente designazione;

Decreta:

Viene nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi, quale membro in rappresentanza dei lavoratori, per conto della UIL di Lodi, il sig. Massimiliano Castellone in sostituzione del sig. Maragliulo Bruno.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Lodi, 29 marzo 2005

Il direttore provinciale reggente: CERFOGLI

05A03363

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal Registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione dal Registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) società cooperativa edilizia «Miramonti a r.l.», con sede legale in Susa (Torino) - Corso Francia n. 6, costituita il 16 dicembre 1962 per rogito notaio dott. Aldo Annese, in liquidazione dal 20 agosto 1967;

2) società cooperativa «Vittorio Emanuele III di Montalto Dora», con sede legale in Montalto Dora (Torino) - via Mazzini 2, costituita il 26 ottobre 1929 per rogito notaio dott. Rodolfo Gallo, in liquidazione dal 2 dicembre 1950.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 marzo 2005

Il direttore provinciale: PIRONE

05A03361

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Oromare S.c. a r.l. (Deliberazione n. 83/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene desti-

nata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalita di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la nota n. 1227529 del 15 ottobre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Oromare S.c.a r.l., per la realizzazione di un polo orafo campano a Marcianise (Caserta), regione Campania, area ricadente nell'obiettivo 1, coperta da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Considerato che il programma di investimenti prevede la realizzazione di un centro produttivo polifunzionale, unitariamente gestito, per la lavorazione e commercializzazione di prodotti di corallo, preziosi e affini;

Considerato che il Consorzio realizzerà una piattaforma logistica per lo stoccaggio e l'immagazzinamento delle merci;

Considerato che la regione Campania, con delibera n. 2753 del 18 settembre 2003, ha dichiarato la sussistenza dei presupposti di validità del contratto di programma proposto, nonché la sua coerenza con i documenti di programmazione regionale ed il POR Campania;

Considerato che la regione Campania si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo al contratto pari al 50% dell'ammontare delle risorse pubbliche da concedere nei limiti dell'80% dell'intensità massima prevista dalla vigente normativa comunitaria in materia di regimi di aiuto;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con il Consorzio Oromare S.c. a r.l., il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore industriale e dei servizi a Marcianise (Caserta), regione Campania, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 50.000.500 euro, prevedono n. 168 iniziative imprenditoriali realizzate dal Consorzio e dalle società consorziate, come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nella misura indicata per ciascuna iniziativa nella citata tabella 1, nei limiti di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa (35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.).

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in 20.000.200 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 10.000.100 euro. La restante somma di 10.000.100 euro sarà a carico della regione Campania.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in tre quote annuali, prevedendo che la prima disponibilità intervenga nel 2004, le successive rispettivamente nel 2005 e 2006, e che ciascuna di esse sia pari a 1.354.358 euro per il 2004 e a 9.322.921 euro per il 2005 e per il 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni, si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3..

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione non inferiore a n. 362 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 10.000.100 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003 indicato nelle premesse.

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 261

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA OROMARE S.C.A R.L.

Importi in Keuro

N.	Ragione Sociale Consorziati	Investimento Ammissibile	Agevolazioni	% contributo rispetto al massimo concedibile	Nuova Occupazione ULA
1	Consorzio Oromare	10.100,26	4.063,07	59	49
2	AEV	343,38	138,35	61	2
3	Afelbo Claudio	229,76	91,52	61	2
4	Agè Mina di Esposito Giacomo	256,85	101,35	61	3
5	Aldo Ruggiero	162,62	64,03	61	2
6	Alfieri & Associati	167,79	66,15	61	2
7	Allinoro di Allinoro Diego & C.	99,39	39,41	61	1
8	Alta Moda New Tressi	120,05	47,89	61	1
9	Amatista Giovanni	291,74	117,02	61	2
10	Aquila Group	521,49	208,57	61	4
11	Aragon	130,37	52,14	61	1
12	Artigiana Orafa di Salvati Antonio & C.	343,38	138,35	61	2
13	Artigiangroup di Corvo, Sieno e Petrazzuolo	157,46	61,93	61	2
14	AS Gold	94,22	37,30	61	1
15	Aurum 95	120,05	47,89	61	1
16	Averto Antonio	130,37	52,14	61	1
17	B. & E. Mazza di Grazia Mazza	224,6	89,41	61	2
18	Baldoni Alessandro	94,22	37,30	61	1
19	Battista Antonio	130,37	52,14	61	1
20	Buonocore Gioielli di Gennaro Buonocore & C.	240,09	95,78	61	2
21	Cammei G. B.	325,24	128,07	61	4
22	Canzano Massimo Officina Oro	120,05	47,89	61	1
23	Carla Coral di Pinna Tommasina & C.	223,34	90,52	61	1
24	Caterina Oro di Fabio Colonna di Stigliano & E C.	256,85	101,35	61	3
25	Cierre Gioielli & C. di Caropreso Dario	343,38	138,35	61	2
26	Cisan Casseforti di Guerriero Roberto	94,22	37,30	61	1
27	Coral Orafa Mediterranea	172,95	68,26	61	2
28	Costa Eduardo	94,22	37,30	61	1
29	Cozzolino Alberto	109,72	43,65	61	1
30	Cremiato Astucci di Giuseppe Cremiato	130,37	52,14	61	1
31	Cuomo Vincenzo	291,74	117,02	61	2
32	D.O.I.	157,46	61,93	61	2
33	D'Anna Raffaele	223,34	90,52	61	1
34	D'Auria di D'Auria Domenico	99,39	39,41	61	1
35	David Gioielli di Ambrosio Saverio	223,34	90,52	61	1
36	De Laurentiis 1897	542,15	217,07	61	4
37	De Sieno Gioielli di De Sieno Generoso & C.	395,03	159,69	61	2
38	Dea Gioielli di Abbrunzo Diego	120,05	47,89	61	1
39	Del Luca Rosario	114,88	45,76	61	1
40	Dettagli di Maria Concetta di Palma & C.	515,07	207,52	61	3
41	Di Gennaro Diamanti	515,07	207,52	61	3
42	Di Luca Brothers	1.130,65	447,64	61	8
43	Diamond on line 2000 di Amore Claudio	120,05	47,89	61	1
44	Ditta Giovanni Apa di Mario e Giovanni Apa	291,74	117,02	61	2
45	Diva Rosselle	823,56	329,87	61	6

CONTRATTO DI PROGRAMMA OROMARE S.C.A R.L.

Importi in Keuro

N.	Ragione Sociale Consorziati	Investimento Ammissibile	Agevolazio-ni	% contributo rispetto al massimo concedibile	Nuova Occupazione ULA
46	E.M.M.E. Tre di Martucci Maria & C.	109,72	43,65	61	1
47	Effe Servizi	99,39	39,41	61	1
48	Effe. Gi. Gioielli	94,22	37,30	61	1
49	Elite di Enrico Sorrentino	326,63	133,22	61	1
50	E-motion	376,95	152,18	61	2
51	Esposito di Antonio Esposito & C.	274,98	111,84	61	1
52	Esposito Gennaro	99,39	39,41	61	1
53	Essevi Gold Metal	534,34	211,08	61	5
54	Eurogioielli di Fabiano Nicola & Polese Antonio	104,55	41,52	61	1
55	F.lli Mazza di Mattia e Bruno Mazza	214,27	85,19	61	2
56	F.lli Mennella	287,83	114,03	61	3
57	Faldero di De Rosa Giovanni Battista	78,73	30,97	61	1
58	Fantasia GN di Giuseppe Nardelli	120,05	47,89	61	1
59	Farese Alfonso	240,09	95,78	61	2
60	Felix di Di Rosa Giovanna & C.	188,45	74,61	61	2
61	Ferrara Gifè Gioielli di Ferrara Luigi	271,08	108,54	61	2
62	Fratelli Dinacci	130,37	52,14	61	1
63	Fratelli Virgilio Gioielli di Virgilio Mauro Carmine Giuseppe	130,37	52,14	61	1
64	Fusco Mario	171,69	69,17	61	1
65	GA.RA. Preziosi di Tammaro Raffaele & D'Iorio Gaetano	264,65	107,60	61	1
66	Gerardo Palladino	240,09	95,78	61	2
67	Gigi Piscettaro - Gioielli d'Arte	296,90	119,13	61	2
68	Gioielart di Fedele Olimpia	188,45	74,61	61	2
69	Gioielleria Palmieri	246,52	97,14	61	3
70	Gioielli Caliò di Federico Rita	130,37	52,14	61	1
71	Gioielli Catalano di Di Pietro Amalia & C.	130,37	52,14	61	1
72	Gioielli Celiento	515,07	207,52	61	3
73	Gioielli di Autore	858,45	345,87	61	5
74	Gioielli d'Oriano	360,14	143,67	61	3
75	Gioielli Scala	167,79	66,15	61	2
76	Gioman di Ferraro Maria	140,70	56,40	61	1
77	Gold Cameo Factory	120,05	47,89	61	1
78	Gold Dream Celiento	411,78	164,93	61	3
79	Gold Style	114,88	45,76	61	1
80	Gold Town di Stizzo Giovanni & C.	99,39	39,41	61	1
81	Gold Trading	446,67	181,04	61	2
82	Golden Luis di Luise Marco	188,45	74,61	61	2
83	Guida Gioielli di Guida Aniello	209,10	83,04	61	2
84	Guidos di Guida Antonio e Guida Eliseo	167,79	66,15	61	2
85	I Gioielli di Pini	334,31	133,03	61	3
86	I.S.G. di Sergio Smiraglia e Imperatore Andrea	120,05	47,89	61	1
87	Iavazzo Brothers	109,72	43,65	61	1
88	Iki Pearls	120,05	47,89	61	1
89	Il Gioiello	188,45	74,61	61	2
90	Il Gioiello Antico di Proto Giuseppe	120,05	47,89	61	1

CONTRATTO DI PROGRAMMA OROMARE S.C.A R.L.

Importi in Keuro

N.	Ragione Sociale Consorziati	Investimento Ammissibile	Agevolazio-ni	% contributo rispetto al massimo concedibile	Nuova Occupazione ULA
91	Immagini d'Oro	104,55	41,52	61	1
92	Iodice Paolo	162,62	64,03	61	2
93	Italiana Preziosi	291,74	117,02	61	2
94	Janita di Varriale Salvatore	94,22	37,30	61	1
95	K.K.	236,19	92,90	61	3
96	Kirei Pearls di Santojanni Maurizio	188,45	74,61	61	2
97	La Perla di Esposito Alba	120,05	47,89	61	1
98	Laboratorio Esposito di Esposito Giuseppe & C.	120,05	47,89	61	1
99	Laboratorio Salineri di Salineri Pasquale	120,05	47,89	61	1
100	Labriola	465,94	184,33	61	5
101	Lepre Service	356,22	140,71	61	2
102	Liguori Dorotea	243,19	97,05	61	2
103	Lo Stilnovo Gioielli di Cuomo Ciro	219,43	87,29	61	2
104	Loffredo	926,85	372,36	61	6
105	Luderf Gioielli di Scorzelli Alberto	223,34	90,52	61	1
106	Lupa	120,05	47,89	61	1
107	M.G.S. di Bottino Maria	109,72	43,65	61	1
108	M.R. di Mauro Vincenzo e Rocco Ciro	120,05	47,89	61	1
109	M.V. Gioielli di Vittorino Maione & C.	228,50	92,65	61	1
110	Macamp di Campaniello Mariano	446,67	181,04	61	2
111	Manù International	171,69	69,17	61	1
112	Masassi	378,27	154,57	61	1
113	Mediterranea Preziosi di Squillante Vincenzo	94,22	37,30	61	1
114	Mondial Coral	163,66	64,46	61	2
115	O.M.A.N. Gioielli	360,14	143,67	61	3
116	Onorato di Onorato Giovanni	94,22	37,30	61	1
117	Ori Antichi	188,45	74,61	61	2
118	Orione	171,69	69,17	61	1
119	Oro & Porcellane di Buonomo Valentina & C.	94,22	37,30	61	1
120	Oro Colato di Bonaccorso Francesco	99,39	39,41	61	1
121	Oro Coppola di Coppola Giuseppe & C.	391,12	156,43	61	3
122	Oro Incanto di Marco Piscettaro & C.	130,37	52,14	61	1
123	P. & P. Silver	219,43	87,29	61	2
124	Parten'Or di Palladino Serena	120,05	47,89	61	1
125	Pasquale Marco	161,36	68,39	61	1
126	Pellegrino Francesco	219,43	87,29	61	2
127	Pernice Aniello	291,74	117,02	61	2
128	Pernice Raffaele	265,91	106,38	61	2
129	Petrosino Preziosi di Natale Petrosino & C.	120,05	47,89	61	1
130	Pi.Max.Produzione e Distribuzione di Aniello Massimo Pirozzi & C.	308,49	122,49	61	3
131	Pierval Watch di Valentino Gregorio & C.	120,05	47,89	61	1
132	Pontillo Francesco	153,33	60,27	61	2
133	Premium Forte	94,22	37,30	61	1
134	Prestige Gold Celiento	583,46	234,04	61	3

CONTRATTO DI PROGRAMMA OROMARE S.C.A R.L.

Importi in Keuro

N.	Ragione Sociale Consorziati	Investimento Ammissibile	Agevolazioni	% contributo rispetto al massimo concedibile	Nuova Occupazione ULA
135	Prima Gioielli	246,52	97,14	61	3
136	Prisma di Paolo Minieri & C.	279,11	113,58	61	1
137	Progetto D'Oro di Ciaramella Vincenzo & C.	99,39	39,41	61	1
138	Puca Gold	651,86	260,71	61	5
139	R.G.Preziosi di Gaetano D'Iorio	120,05	47,89	61	1
140	Reacoral	214,27	85,19	61	2
141	Regalsport	188,45	74,61	61	2
142	Rio di Iamunno Rosario & C.	455,97	184,77	61	2
143	Roberto Barra Group	838,92	330,72	61	7
144	Romano	209,10	83,04	61	2
145	Roncavasaglia Luca	209,10	83,04	61	2
146	Russo Gaetano	240,09	95,78	61	2
147	S & C Perle	243,19	97,05	61	2
148	Salvatore Collaro	219,43	87,29	61	2
149	Sapore d'Epoca	94,22	37,30	61	1
150	Savarese di Savarese Aniello	104,55	41,52	61	1
151	Scintille d'Argento by I.P.M.	446,67	181,04	61	2
152	Silver Gold di Scapolatello Antonio	240,09	95,78	61	2
153	Silvestri Domenico	291,74	117,02	61	2
154	Sirocoral di Parrino Michele e Parrino Vincenzo	291,74	117,02	61	2
155	Sticco Sped	188,45	74,61	61	2
156	Stolg di Cinquegrana Olga	240,09	95,78	61	2
157	T.CA	240,09	95,78	61	2
158	Tempi d'Oro di Pisani Massimo	99,39	39,41	61	1
159	Torsi di Torsi Paolo e C.	120,05	47,89	61	1
160	Tre Emme Oro	395,03	152,92	61	2
161	Un Gioiello Per Tutti Group	291,74	117,02	61	2
162	Vairo 2000	329,15	130,94	61	3
163	Varriale Luigi	120,05	47,89	61	1
164	Via Condotti di Natale Panariello & C.	256,85	101,35	61	3
165	Vitiello Gaetano	145,87	58,51	61	1
166	Waste Service	162,62	64,03	61	2
167	Womax	99,39	39,41	61	1
168	Zirollo Giovanni	198,77	78,81	61	2
	TOTALE	**50.000,50**	**20.000,20**		**362,00**

05A03431

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Società Sviluppo Italia Turismo S.p.a. (Deliberazione n. 84/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 deI 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la nota n. 3888 del 16 novembre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato da Sviluppo Italia Turismo S.p.a., concernente la realizzazione di poli turistici integrati da realizzarsi in Sicilia (Sciacca-Agrigento), Calabria (Simeri Crichi-Catanzaro, Gizzeria-Catanzaro, Sibari-Catanzaro) e Puglia (Otranto-Lecce) aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Considerato che la regione Siciliana, con delibere n. 381 dell'11 dicembre 2003 e n. 342 del 18 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla loro compatibilità con la programmazione regionale e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare delle risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che la regione Calabria, con delibera n. 662 del 27 settembre 2004, ha dichiarato la compatibilità della proposta con la programmazione regionale e si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari a 40.000.000 euro, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria

Considerato che la regione Puglia, all'interno dell'atto integrativo all'Accordo di Programma quadro siglato in data 22 dicembre 2003, ha previsto l'accantonamento di euro 20.000.000 per le iniziative di cui al contratto di programma di cui sopra;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con le società: Sviluppo Italia Turismo S.p.a., Terme di Santa Cesarea S.p.a., Torre d'Otranto S.p.a., S.A.P.O. S.p.a. e Costa di Sibari S.p.a., il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione poli turistici integrati in Sicilia (Sciacca-Agrigento), Calabria (Simeri Crichi-Catanzaro, Gizzeria-Catanzaro e Sibari-Catanzaro) e Puglia (Otranto-Lecce), aree ricadenti nell'Obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 319.266.000 euro e prevedono n. 14 iniziative imprenditoriali, come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate, nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nella citata tabella 1, nei limiti del massimale previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa del 35% di E.S.N. per la Puglia e la Sicilia e del 50% E.S.N. per la Calabria;

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 141.151.470 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 74.534.500 euro. La restante somma sarà così finanziata: 7.507.630 euro a carico della regione Siciliana, 40.000.000 a carico della regione Calabria e l'intera quota di 19.109.340 a carico della regione Puglia.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità di pari importo, a decorrere dal 2004. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con decreto ministeriale n. 527/1995, citato in premessa.

1.8. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 1.449 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.9. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 74.534.500 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003 indicato nelle premesse.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata alla verifica dell'effettiva disponibilità delle quote di cofinanziamento regionale.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 262

TABELLA

CONTRATTO DI PROGRAMMA SVILUPPO ITALIA TURISMO S.P.A.

Tabella 1

Importi in euro

N.	Intervento	Società realizzatrice	Localizzazione investimenti	Investimento	Agevolazione concessa	% contributo rispetto al massimo concedibile	U.L.A.
	SICILIA						
1	Sciacca Golf Resort	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Sciacca (AG)	39.860.000	14.869.890	80	151
2	Sciacca Albergo e Golf	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Sciacca (AG)	27.256.000	10.155.540	80	122
	Totale SICILIA			**67.116.000**	**25.025.430**		**273**
	CALABRIA						
3	Simeri Golf Resort	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Simeri Crichi (CZ)	30.000.000	15.779.430	80	89
4	Simeri Albergo SPA	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Simeri Crichi (CZ)	30.000.000	15.735.690	80	163
5	Villaggio Family	S.A.P.O. S.p.A.	Simeri Crichi (CZ)	4.000.000	1.684.800	64	54
6	Villaggio Floriana	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Simeri Crichi (CZ)	25.000.000	10.531.170	64	97
7	Gizzeria Golf Resort	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Gizzeria (CZ)	49.000.000	25.734.690	80	166
8	Sibari Golf Resort	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Sibari-Cassano allo Jonio (CS)	26.000.000	13.667.970	80	108
9	Residence Costa di Sibari	Costa di Sibari S.p.A.	Sibari-Cassano allo Jonio (CS)	8.000.000	3.373.500	64	30
10	Villaggio Sibari	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Sibari-Cassano allo Jonio (CS)	20.000.000	10.509.450	80	79
	TOTALE CALABRIA			**192.000.000**	**97.016.700**		**786**
	PUGLIA						
11	Villaggio All inclusive	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Otranto (LE)	15.150.000	4.500.330	64	74
12	Country Club	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Otranto (LE)	18.000.000	6.631.860	80	75
13	Terme di Santa Cesarea	'Terme di Santa Cesarea S.p.A.	Otranto (LE)	17.000.000	5.027.130	64	91
14	Torre D'Otranto	Torre D'Otranto S.p.A.	Otranto (LE)	10.000.000	2.950.020	64	150
	TOTALE PUGLIA			**60.150.000**	**19.109.340**		**390**
	TOTALE CONTRATTO			**319.266.000**	**141.151.470**		**1.449**

05A03432

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Imperia - Pubblico registro automobilistico - nel giorno 18 marzo 2005 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Imperia ha comunicato - con nota n. 107/S del 21 marzo 2005, la chiusura al pubblico il giorno 18 marzo 2005 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. n. 839/2005 del 22 marzo 2005 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 31 marzo 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A03358

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'ACI della Spezia - Pubblico registro automobilistico - nel giorno 18 marzo 2005 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI della Spezia ha comunicato - con nota n. 325/PT del 16 marzo 2005, la chiusura al pubblico il giorno 18 marzo 2005 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. n. 834/2005 del 22 marzo 2005 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 31 marzo 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A03359

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici locali di Imperia e della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di Imperia il 9 marzo 2005 dalle ore 11,30 alle 13 e della Spezia il 18 marzo 2005 per l'intera giornata.

Motivazioni:

Gli uffici locali sotto elencati hanno comunicato il mancato funzionamento:

Imperia, con nota n. 8968 del 23 marzo 2005, nel giorno 9 marzo 2005 dalle ore 11,30 alle ore 13 per la cospicua partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale;

La Spezia, con nota n. 9138 del 24 marzo 2005, nel giorno 18 marzo 2005 per l'intera giornata a causa della cospicua partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS.

Il Garante del contribuente, con nota n. 3257 del 31 marzo 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi:

a) attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66) e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera 216 del Comitato di gestione del 9 dicembre 2004 - prot. n. 218278;

b) organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003;

c) classificazione delle posizioni dirigenziali:

Contratto collettivo nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area 1;

d) accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Genova, 4 aprile 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A03446

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizio di pubblicità immobiliare - Settore servizio all'utenza.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Bari, prot. n. 7505 del 18 marzo 2005 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che nel giorno 18 marzo 2005 non è stato possibile garantire alcun servizio istituzionale presso il Servizio di pubblicità immobiliare di Bari - Settore servizi all'utenza;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizio di pubblicità immobiliare - Settore servizi all'utenza è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 24 marzo 2005 con nota prot. n. 502/05 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizio di pubblicità immobiliare - Settore servizio all'utenza, per l'intera giornata del 18 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 29 marzo 2005

Il direttore regionale: GERBINO

05A03356

DECRETO 29 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Taranto, prot. n. 13 ris. del 18 marzo 2005 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare per il giorno 18 marzo 2005;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto - Servizio di pubblicità immobiliare è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 24 marzo 2005 con nota prot. n. 503/05 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto - Servizio di pubblicità immobiliare per l'intera giornata del 18 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 29 marzo 2005

Il direttore regionale: GERBINO

05A03357

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 1298 del 7 marzo 2005 del direttore dell'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare

funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dalle ore 9 alle ore 11,30 in data 7 marzo 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione di gran parte del personale all'assemblea provinciale indetta dalle organizzazioni sindacali nazionali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare prot. n. 209 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza, dalle ore 9 alle ore 11,30 in data 7 marzo 2005;

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 29 marzo 2005

Il direttore regionale: IMBROGLINI

05A03445

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 31 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale Metotrexato Mayne, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 16 novembre 1998 con il quale la società Mayne Pharma Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale METOTREXATO MAYNE nella confezione:

1 g/10 ml soluzione iniettabile 1 flacone - A.I.C. n. 028493056 (in base 10), classe «A»;

Visti gli atti in possesso di questo Ufficio;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 15/16 febbraio 2004;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale METOTREXATO MAYNE (metotressato) è stato classificato come segue:

confezione:

1 g/10 ml soluzione iniettabile 1 flacone - A.I.C. n. 028493056 (in base 10);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 62,63;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 37,95.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile eclusivamente in ambiente ospedaliero.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A03368

DETERMINAZIONE 31 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale Cordarone, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7 comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 10 novembre 1999 con il quale la società Sanofi-Synthelabo S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale CORDARONE nella confezione:

150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 5 fiale - A.IC. n. 025035027 (in base 10);

classe «A»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 15/16 febbraio 2004;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CORDARONE (amiodarone) è stato classificato come segue:

confezione:

150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 5 fiale - A.I.C. n. 025035027 (in base 10);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,15 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,20 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A03369

DETERMINAZIONE 31 marzo 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Bondronat (acido ibandronico), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C/29/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Bondronat (acido ibandronico) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea, con le decisioni del 24 ottobre 2003, 31 ottobre 2003 e 27 agosto 1997 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/012/009 28 compresse rivestite con film da 50 mg in blister pvc/alu;

EU/1/96/012/010 84 compresse rivestite con film da 50 mg in blister pvc/alu;

EU/1/96/012/011 1 flaconcino di concentrato per soluzione per infusione endovenosa 6 mg/6 ml;

EU/1/96/012/012 5 flaconcini di concentrato per soluzione per infusione endovenosa 6 mg/6 ml;

EU/1/96/012/013 10 flaconcini di concentrato per soluzione per infusione endovenosa 6 mg/6 ml;

EU/1/96/012/004 1 flaconcino uso endovenoso 2 mg/2 ml.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale BONDRONAT debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale BONDRONAT (acido ibandronico) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione:

28 compresse rivestite con film da 50 mg in blister pvc/alu - A.I.C. n. 036570012/E (in base 10), 12W0WW (in base 32);

84 compresse rivestite con film da 50 mg in blister pvc/alu - A.I.C. n. 036570024/E (in base 10), 12W0X8 (in base 32);

1 flaconcino di concentrato per soluzione per infusione endovenosa 6 mg/6 ml - A.I.C. n. 03657036/E (in base 10), 12W0XN (in base 32);

5 flaconcini di concentrato per soluzione per infusione endovenosa 6mg/6 ml - A.I.C. n. 036570048/E (in base 10), 12W0Y0 (in base 32);

10 flaconcini di concentrato per soluzione per infusione endovenosa 6 mg/6 ml - A.I.C. n. 036570051/E (in base 10), 12W0Y3 (in base 32);

1 flaconcino uso endovenoso 2 mg/2 ml - A.I.C. n. 036570063/E (in base 10), 12W0YH (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale BONDRONAT (acido ibandronico) è classificata come segue:

confezione:

28 compresse rivestite con film da 50 mg in blister pvc/alu - A.I.C. n. 036570012/E (in base 10), 12W0WW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 270,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 445,61 euro;

confezione:

1 flaconcino di concentrato per soluzione per infusione endovena 6 mg/6 ml - A.I.C. n. 03657036/E (in base 10), 12W0XN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 258,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 425,80 euro.

confezione:

1 flaconcino uso endovenoso 2 mg/2 ml - A.I.C. n. 036570063/E (in base 10); 12W0YH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 155,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 255,81 euro.

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Rispetto del tetto di spesa di 3.390.425 euro per il primo anno e 7.736.672 euro alla fine del secondo anno.

Verifica dei dati di consumo e spesa e meccanismo automatico di incremento dello sconto sull'ex factory per recuperare nei 12 mesi successivi l'eventuale maggiore aggravio.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero per le forme iniettabili.

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome per le forme orali.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A03370

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.20611-XV.J(3560) dell'8 marzo 2005, il manufatto esplosivo denominato «Cobra 1 Es» (peso massa attiva g. 13,500), è riconosciuto, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Caprifico Teramo (Teramo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10625-XV.J(3805) dell'8 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati:

«Trac Semilavorato R6 (peso massa attiva g 6,7);

«Trac Semilavorato R4 (peso massa attiva g 3,9),

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Romano Ignazio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Boscotrecase (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22654-XV.J(3570) dell'8 marzo 2005, il manufatto esplosivo denominato «Atomyc 6» (peso massa attiva g. 48,500), è riconosciuto, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Caprifico Teramo (Teramo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22655-XV.J(3569) dell'8 marzo 2005, il manufatto esplosivo denominato «Cobra 6» (peso massa attiva g. 13,500), è riconosciuto, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Caprifico Teramo (Teramo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2728-XV.J(3619) del 15 marzo 2005, l'esplosivo denominato «Premix B» è riconosciuto, su istanza della Pravisani S.p.a. con sede in Sequals (Pordenone), loc. Prati del Sbriss, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella I categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0497, 1.1C.

Il suddetto prodotto, per espressa dichiarazione della Pravisani S.p.a., è destinato solo alla vendita a militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16355-XV.J(3893) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Cobra 11 Es (peso netto g 2);

Cobra 12 Es (peso netto g 2,3);

Atomyc 11 Es (peso netto g 2,9);

Atomyc 12 Es (peso netto g 3,2);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di licenza di deposito e vendita di artifici pirotecnici, con sede in contrada Caprafico (Teramo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10799-XV.J(3771) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Candela Romana Manna 30 (peso netto g 293);

Candela Romana Manna 45 (peso netto g 691);

Candela Romana Manna 54 (peso netto g 1024),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Manna Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Pianura (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10797-XV.J(3774) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Tonante Manna C80-C (peso netto g 160);

Tonante Manna C80-L (peso netto g 380);

Tonante Manna C100-C (peso netto g 340);

Tonante Manna C100-L (peso netto g 600),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Manna Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Pianura (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10796-XV.J(3773) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Bomba Manna C90-B (peso netto g 530);

Bomba Manna C100-B (peso netto g 630);

Bomba Manna C110 (peso netto g 1050),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Manna Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Pianura (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10800-XV.J(3775) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Bomba Manna C130-F (peso netto g 1010);

Bomba Manna C130-S (peso netto g 1055);

Bomba Manna C160-A (peso netto g 1600),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Manna Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Pianura (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17254-XVJ(3536) del 15 marzo 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Granata di Fraia C210 (peso netto g 11315);

Trac Tronetto di Fraia (peso netto g 13,5);

Trac Tuono di Fraia (peso netto g 23,8);

Batteria Mista di Fraia (peso netto g 200),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Fraia Francesco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in San Marcellino (Caserta), loc. Nunziata, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

05A03349

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 aprile 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2985
Yen giapponese	139,97
Lira cipriota	0,5829
Corona ceca	29,893
Corona danese	7,4502
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68540
Fiorino ungherese	245,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4303
Zloty polacco	4,0793
Corona svedese	9,1578
Tallero sloveno	239,71
Corona slovacca	38,660
Franco svizzero	1,5494
Corona islandese	80,47
Corona norvegese	8,1760
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3950
Leu romeno	36176
Rublo russo	36,0630
Nuova lira turca	1,7467
Dollaro australiano	1,6738
Dollaro canadese	1,6022
Yuan cinese	10,7470
Dollaro di Hong Kong	10,1272
Rupia indonesiana	12318,87
Won sudcoreano	1315,90
Ringgit maltese	4,9342
Dollaro neozelandese	1,7983
Peso filippino	70,346
Dollaro di Singapore	2,1388
Baht tailandese	51,511
Rand sudafricano	7,9634

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A03559

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Insetticida Milanfarma polvere»

Con il decreto n. DGFDM-VII/2111 del 28 marzo 2005, reg. 10127, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

insetticida Milanfarma polvere, reg. 10127.

Motivo della revoca: rinuncia della società Hoechst Marion Roussel S.p.A.

05A03447

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Tricopar shampoo e Tricopar lozione»

Con decreto n. DGFDM-VII/492 del 23 marzo 2005 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Tricopar shampoo, registrato al n. 11852 e Tricopar lozione registrato al n. 11785.

Motivo della revoca: rinuncia della società Janssen-Cilag S.p.A.

05A03448

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35615 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Intier Automotive Closures - Divisione Motrol S.p.A., con sede in Rivoli (Torino), unità di Collesalvetti (Livorno), per il periodo dal 27 aprile 2004 al 26 aprile 2005.

Con decreto n. 35616 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione, aziendale art. 1, legge n. 223/1991, della Sorgenti San Paolo S.p.A., con sede in Roma, unità di Apecchio (Pesaro Urbino), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1° novembre 2005.

Con decreto n. 35617 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, della GE.TE.CA. S.p.A., con sede in Milano, unità di Ponte Nossa (Bergamo) e Legnano (Milano), per il periodo dal 28 settembre 2004 al 27 settembre 2005.

Con decreto n. 35618 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Intecs S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma e Pisa, per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 1° ottobre 2005.

Con decreto n. 35619 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Filocard S.p.A., con sede in Briga Novarese (Novara), unità di Briga Novarese, per il periodo dall'8 novembre 2004 al 7 novembre 2005.

Con decreto n. 35620 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, della Kabelsystem S.r.l., con sede in Albano Laziale (Roma), unità di Albano Laziale e Pomezia (Roma), per il periodo dal 5 luglio 2004 al 4 luglio 2005.

Con decreto n. 35621 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense, della Onama c/o Pininfarina S.p.A., con sede in Milano, unità di San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 7 aprile 2004 al 3 settembre 2004.

Con decreto n. 35622 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense, della Onama c/o Pinifarina Sp.a., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 2 aprile 2004.

Con decreto n. 35623 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, della Midì S.r.l., con sede in Atella (Potenza), unità di Atella, per il periodo dal 2 giugno 2004 al 1° giugno 2005.

Con decreto n. 35624 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Cartiere di Guarcino S.p.A., con sede in Guarcino (Frosinone), unità di Guarcino, per il periodo dal 21 maggio 2004 al 20 maggio 2005.

Con decreto n. 35625 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Inoxdep di Perani Andreino Aldo & C. S.n.c., con sede in Sarezzo (Brescia), unità di Sarezzo, per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1° novembre 2005.

Con decreto n. 35626 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 7, legge n. 451/1994 - imprese, della Acquario c/o Magnaghi Aereonautica S.r.l., con sede in Roma, per il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003.

Con decreto n. 35627 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Maglierie Cage S.p.A., con sede in San Bonifacio (Verona), unità di Veronella, per il periodo dal 7 dicembre 2004 al 6 dicembre 2005.

Con decreto n. 35628 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, della Irca S.p.A., con sede in San Vendemiano (Treviso), unità di San Vendemiano, Miane (Treviso), San Vito al Tagliamento (Pordenone) e Vittorio Veneto (Treviso), per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35629 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, della Pettinatura di Lane in Vercelli S.p.A., con sede in Vercelli, unità di Vercelli, per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 35630 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 - mense, della Felsinea Ristorazione S.r.l., con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 18 ottobre 2004 all'11 dicembre 2004.

Con decreto n. 35631 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Wattsud Lavorazioni Elettromeccaniche di Precisione S.p.A., con sede in Napoli, unità di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 29 novembre 2004 al 28 novembre 2005.

Con decreto n. 35632 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Metawork S.p.A., con sede in Sarezzo (Brescia), unità di Sarezzo, per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2006.

Con decreto n. 35633 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Margis di Salacone Luigina & C. Società in accomandita semplice, con sede in Druento (Torino), unità di Druento, per il periodo dal 7 giugno 2004 al 6 giugno 2005.

Con decreto n. 35634 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, della Vestimenta S.p.A., con sede in Trento, unità di Galliate (Novara), per il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35635 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Istituto RTM S.p.A., con sede in Vico Canavese (Torino), unità di Vico Canavese, per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 35636 del 7 marzo 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della TI Automotive Cisliano S.r.l., con sede in Cisliano (Milano), unità di Cisliano, per il periodo dal 30 novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

05A03351

Provvedimenti di annullamento parziale del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35637 del 7 marzo 2005 è annullato il decreto ministeriale del 29 settembre 2004, n. 34805, con il quale è stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale presentato dalla Impresa Pouchain S.r.l. limitatamente al periodo dal 16 novembre 2004 al 16 giugno 2005, per le unità produttive di Roma, Napoli, Bari, Venezia, Vicenza, Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Forlì.

Con decreto n. 35638 del 7 marzo 2005 è annullato il decreto ministeriale del 27 novembre 2003, n. 33176, con il quale è stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale presentato dalla Eolo Italia Auto S.p.A. limitatamente al periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2005, per le unità produttive di Frosinone.

Con decreto n. 35639 del 7 marzo 2005 è annullato il decreto ministeriale del 1º dicembre 2003, n. 33238, con il quale è stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale presentato dalla Mary 2000 RT S.p.A. limitatamente al periodo dal 5 aprile 2004 al 7 settembre 2004, per le unità produttive di Vicopisano (Pisa).

05A03352

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35640 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Intier Automotive Closures - Divisione Motrol - S.p.A., con sede in Rivoli (Torino), unità di Collesalvetti (Livorno), per il periodo dal 27 aprile 2004 al 26 aprile 2005.

Con decreto n. 35641 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Sorgenti San Paolo S.p.A. con sede in Roma, unità di Apecchio (Pesaro Urbino), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1º maggio 2005.

Con decreto n. 35642 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della GE.TE.CA. S.p.A. con sede in Milano, unità di Ponte Nossa (Bergamo) e Legnano (Milano), per il periodo dal 28 settembre 2004 al 27 settembre 2005.

Con decreto n. 35643 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Intecs S.r.l. con sede in Roma, unità di Roma e Pisa, per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 1º ottobre 2005.

Con decreto n. 35644 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Filocard S.p.A., con sede in Briga Novarese (Novara), unità di Briga Novarese, per il periodo dall'8 novembre 2004 al 7 novembre 2005.

Con decreto n. 35645 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività della Kabelsystem S.r.l. con sede in Albano Laziale (Roma), unità di Albano Laziale, e Pomezia (Roma), per il periodo dell'8 luglio 2004 al 4 luglio 2005.

Con decreto n. 35646 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense, della Onama c/o Pininfarina S.p.A., con sede in Milano, unità di San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 7 aprile 2004 al 3 settembre 2004.

Con decreto n. 35647 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 - mense, della Onama c/o Pininfarina S.p.A., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 2 aprile 2004.

Con decreto n. 35648 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della Midi S.r.l., con sede in Atella (Potenza), unità di Atella, per il periodo dal 2 giugno 2004 al 1º giugno 2005.

Con decreto n. 35649 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Cartiere di Guarcino S.p.A. con sede in Guarcino (Frosinone), unità di Guarcino, per il periodo dal 21 maggio 2004 al 20 maggio 2005.

Con decreto n. 35650 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Inoxdep di Perani Andreino Aldo & C. S.n.c., con sede in Sarezzo (Brescia), unità di Sarezzo, per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1º novembre 2005.

Con decreto n. 35651 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 7, legge n. 451/1994, imprese, della Acquario c/o Magnaghi Aereonautica S.r.l., con sede in Roma, per il periodo dal 1º agosto 2002 al 31 luglio 2003.

Con decreto n. 35652 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Maglierie Cage S.p.A. con sede in San Bonifacio (Verona), unità di Veronella (Verona), per il periodo dal 7 dicembre 2004 al 6 dicembre 2005.

Con decreto n. 35653 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della Irca S.p.a., con sede in San Vendemiano (Treviso), unità di San Vendemiano, Miane (Treviso), San Vito al Tagliamento (Pordenone) e Vittorio Veneto (Treviso), per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35654 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Pettinatura di Lane in Vercelli S.p.A. con sede in Vercelli, unità di Vercelli, per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 35655 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense, della Felsinea Ristorazione S.r.l. con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 18 ottobre 2004 all'11 dicembre 2004.

Con decreto n. 35656 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Wattsud Lavorazioni Elettromeccaniche di Precisione S.p.A. con sede in Napoli, unità di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 29 novembre 2004 al 28 novembre 2005.

Con decreto n. 35657 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Metawork S.p.A. con sede in Sarezzo (Brescia), unità di Sarezzo, per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 aprile 2005.

Con decreto n. 35658 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Margis di Salacone Luigina & C. Società in accomandita semplice, con sede in Druento (Torino), unità di Druento, per il periodo dal 7 giugno 2004 al 6 giugno 2005.

Con decreto n. 35659 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della Vestimenta S.p.A., con sede in Trento, unità di Galliate (Novara), per il periodo dal 1º novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35660 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Istituto RTM S.p.A. con sede in Vico Canavese (Torino), unità di Vico Canavese, per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 35661 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della TI Automotive Cisliano S.r.l., con sede in Cisliano (Milano), unità di Cisliano, per il periodo dal 30 novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

05A03354

Con decreto n. 35609 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della ATB Riva Calzoni S.p.A. con sede in Roncadelle (Brescia), unità di Roncadelle, per il periodo dal 1º maggio 2004 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 35610 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Bava Riccardo S.p.A. con sede in Collegno (Torino), unità di Collegno e Moncalieri (Torino), per il periodo dal 7 aprile 2004 al 6 aprile 2005.

Con decreto n. 35611 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993, della Algat S.p.A. con sede in San Carlo Canavese (Torino), unità di San Carlo Canavese, Cuneo, Valgreghentino (Lecco), per il periodo dal 14 gennaio 2005 al 18 luglio 2005.

Con decreto n. 35612 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Tirreno Power S.p.A. con sede in Roma, unità di Civitavecchia (Roma), Roma e Napoli, per il periodo dal 1º settembre 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 35613 del 7 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Veam S.r.l. con sede in Milano, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 1º dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

05A03353

Provvedimento di parziale annullamento e riconcessione della cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35662 del 7 marzo 2005 è annullato il decreto direttoriale del 29 settembre 2004, n. 34833, con il quale è stato concesso il trattamento di integrazione salariale per la ditta Impresa Pouchain S.r.l., limitatamente al periodo dal 16 novembre 2004 al 16 giugno 2005 e concesso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria della medesima ditta per il periodo dal 16 novembre 2004 al 15 novembre 2005, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, per le unità produttive di Roma, Napoli, Bari, Venezia, Vicenza, Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Forlì.

Con decreto n. 35663 del 7 marzo 2005 è annullato il decreto direttoriale del 27 novembre 2003, n. 33197, con il quale è stato concesso il trattamento di integrazione salariale per la ditta Eolo Italia Auto S.p.A., limitatamente al periodo dal 1º luglio 2003 al 31 dicembre 2003, per l'unità produttiva di Frosinone.

05A03355

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, delle sottoelencate società cooperative aventi sede legale in provincia di Torino:

1. Piccola società cooperativa EURO SDM a r.l., con sede legale in Torino - Lungostura Lazio n. 99, costituita in data 5 luglio 2000 per rogito notaio dott. Bruno Baglio, pos. prov. n. 7016, partita IVA n. 08030170016;

2. Società cooperativa pulizie civili e industriali a r.l. - Coop. Ve.Co., con sede legale in Torino - C.so Francia n. 15, costituita in data 23 novembre 1979 per rogito notaio dott. Arturo Cunsolo, pos. prov. n. 3919, partita IVA n. 02560680015.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A03360

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Neupogen».

Estratto provvedimento UPC/II/1794 del 22 marzo 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

«30» 1 flacone 1 ml 300 mcg - A.I.C. n. 028216036/M;

«480» 1 flacone 1,6 ml 480 mcg - A.I.C. n. 028216048/M;

1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu - A.I.C. n. 028216075/M;

5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu - A.I.C. n. 028216087/M;

1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu - A.I.C. n. 028216099/M;

5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu - A.I.C. n. 028216101/M.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/046.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione della determinazione di N-Formil Metionina nei campioni di Filgrastin.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03383

Estratto provvedimento UPC/II/1798 del 25 marzo 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml 300 mcg;

028216048/M - «480» 1 flacone 1,6 ml 480 mcg;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/049.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del metodo analitico A0233 (scoperta delle proteine di E. Coli con il metodo Western Blott).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03376

Estratto provvedimento UPC/II/1800 del 25 marzo 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml 300 mcg;

028216048/M - «480» 1 flacone 1,6 ml 480 mcg;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/048.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione di una procedura di prova spettrofotometrica (A0101) della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03377

Estratto provvedimento UPC/II/1802 del 25 marzo 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml 300 mcg;

028216048/M - «480» 1 flacone 1,6 ml 480 mcg;

028211075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/047.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica

Modifica apportata: eliminazione del test di contaminazione del DNA da presenza dell'E. Coli.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03378

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Granulokine».

Estratto provvedimento UPC/II/1797 del 25 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/049.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del metodo analitico A0233 (scoperta delle proteine di E. Coli con il metodo Western Blott).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03375

Estratto provvedimento UPC/II/1799 del 25 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/048.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione di una procedura di prova spettrofotometrica (A0101) della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03379

Estratto provvedimento UPC/II/1801 del 25 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/047.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test di contaminazione del DNA da presenza dell'E. Coli.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03380

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Valpression».

Estratto provvedimento UPC/II/ n. 1796 del 25 marzo 2005

Specialità medicinale: VALPRESSION.

Confezioni:

033119037/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg;

033119049/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg;

033119052/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg

033119064/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg;

033119076/M - 280 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg.

Titolare A.I.C.: A.Menarini Industrie Sud.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0406/003/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: divisibilità delle compresse da 80 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03374

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Enulid».

Estratto provvedimento UPC/II/1803 del 25 marzo 2005

Specialità medicinale: ENULID.

Confezione: 14 compresse filmrivestite 15 mg - A.I.C. n. 033908029/M.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0217/002/II/042.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del sito Schwarz Pharma Ltd. - Shannon Industrial, Shannon County Clare, Ireland per la produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03381

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Saizen».

Estratto provvedimento UPC/II/ n. 1804 del 25 marzo 2005

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

026863100/M - 1 flaconcino polvere 8 mg + 1 cartuccia solventi inseriti in un dispositivo per la ricostruzione;

026863112/M - 5 flaconcini polvere 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/006/II/050, N02.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e modifica stampati.

Modifica apportata: Cambio della forma e di alcuni componenti del dispositivo per la ricostituzione Click.easy e conseguenti modifiche degli stampati.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03373

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zyloric»

Estratto determinazione AIC/N n. 209 del 30 marzo 2005

Medicinale: ZYLORIC.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona (VR), via A. Fleming, 2, cap. 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 021259015 - «100 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 021259027 - «300 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 021259039 - «300 mg granulato» 28 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

05A03371

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferrofolin»

Estratto determinazione AIC/N n. 213 del 30 marzo 2005

Medicinale: FERROFOLIN.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via L. Mancinelli, 11, cap. 20131, Italia, codice fiscale n. 00750320152.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Visti gli atti di ufficio l'autorizzazione del medicinale «Ferrofolin» è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025928045 - «40 mg/15 ml + 0,18 mg/15 ml soluzione orale» 15 flaconi 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

05A03372

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Ultiva».

Estratto determinazione UPC/II/1805/2005 del 31 marzo 2005

Specialità medicinale: ULTIVA.

Confezioni:

5 flaconi 1 mg - A.I.C. n. 033003017/M;

5 flaconi 2 mg - A.I.C. n. 033003029/M;

5 flaconi 5 mg - A.I.C. n. 033003031/M.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0106/001-003/W009, N01,II/13.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche ed ulteriori modifiche di stampati.

Modifica apportata: la specialità medicinale è indicata per la produzione di analgesia e sedazione in pazienti in terapia intensiva sottoposti a ventilazione meccanica, ed ulteriori modifiche degli stampati nelle sezioni 1, 2, 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03382

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio indicato a margine di ciascuna, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara con le seguenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione n. 108 del 18 febbraio 2005:

Numero marchio	Impresa	Sede
64-PE	Grieco S.a.s. di Grieco Vito & C.	Pescara

Determinazione n. 171 del 22 marzo 2005:

Numero marchio	Impresa	Sede
72-PE	Gold Design di De Fabritiis Lilla e Domenico & C. S.n.c.	Penne (Pescara)

05A03350

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501086/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 4 1 4 *

€ 1,00